



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione,**  
**il Lavoro e le Politiche Giovanili**

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2021. 0615595 09/12/2021 12,52**

Mitt. : 5011 DG per l'istruzione la formazi...

Dest. : CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE; ASSESSORE AL L...

Classifica : 54.11. Fascicolo : 17 del 2021



Al Capo Ufficio Legislativo del Presidente  
segre.legislativo@regione.campania.it  
legislativo.presidente@regione.campania.it

e p.c. all'Assessore al Lavoro  
dr. Antonio Marchiello

**OGGETTO:** Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale prof. Severino Nappi (Lega Campania) – Reg.Gen.n. 317.

In riferimento a quanto richiesto con la nota prot. n. -0022369/ 2021/UDCP/GAB/UL, ed acquisita la condivisione del competente Assessore al Lavoro, in ordine alle problematiche sollevate con la interrogazione di cui all'oggetto, si osserva quanto segue:

preliminarmente, torna utile richiamare le finalità della norma dell'art. 60 c. 1 del TUEL, dlgs 267/2000, citata dall'interrogante - in cui si configura una fattispecie di ineleggibilità alla carica di amministratore locale per coloro che si trovino nella condizione di titolari, componenti o dipendenti, dirigenti o coordinatori, di organi individuali o collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune – per dedurne la non ascrivibilità di una tale funzione di controllo ai Centri per l'impiego. Parimenti, occorre rilevare che la norma in esame trova come destinatari della limitazione l'elettorato passivo, da un lato, e l'amministrazione comunale e segnatamente l'Organo consiliare, dall'altro, chiamata ad esprimersi sulla sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità attraverso una procedura tipizzata di cui all'art. 69 del TUEL.

Circa il potenziale conflitto d'interesse, pure evocato nella interrogazione de quo, una disamina della normativa afferente, dalla legge 190/2012 al codice di comportamento della singola amministrazione, conduce a ritenere quanto le disposizioni in questione non configurino fattispecie di incompatibilità preventiva ma contengono, senza dubbio, una fitta serie di obblighi dettagliati con la finalità di richiedere ad ogni pubblico dipendente il dovere di astensione e di segnalazione alla propria amministrazione ogni qualvolta possano entrare in gioco, anche solo potenzialmente, interessi propri e di varia natura, o di propri congiunti o di parenti. In tal caso l'amministrazione di appartenenza è onerata di provvedere senza indugio nell'adoperarsi per eliminare i rischi di conflitto, unitamente ad una valutazione di particolari casi in cui ragioni di opportunità legittimino scelte preventive per lo più da esercitarsi in sede di riorganizzazione dell'attività dei propri uffici.

A tal fine giova ricordare che sono in corso di attuazione una serie di interventi che interessano l'attività dei CCPPII, pianificati a livello nazionale e regionale, e tendenti in generale ad una recuperata centralità degli stessi nella erogazione dei servizi per il lavoro sui territori, riorganizzandone compiti e funzioni in un processo di cambiamenti in cui potrà trovare spazio anche una rimodulazione dei modelli di governance degli uffici.

Il Dirigente  
dr. Gennaro Caiazzo

Il Direttore Generale  
dr.ssa Maria Antonietta D'Urso